



Tribunale Ordinario di Ravenna

Sezione Lavoro

VERBALE D'UDIENZA

All'esito dell'udienza del 22.1.2026, tenutasi in forma cartolare, ha emesso la seguente

SENTENZA

Ex art. 429 c.p.c.

Tra

c.f. difesa dall'avv. **IODICE**
ANTONIO

RICORRENTE

E

Ministero dell'Istruzione e del Merito

RESISTENTE

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va innanzitutto dichiarata la contumacia del MIM, regolarmente citato e non costituitosi.

Il ricorrente, docente in servizio con contratto al 31.8, ha prestato servizio alle dipendenze del MIM in virtù di plurimi contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) nei seguenti anni scolastici e per i seguenti periodi:

1. A.S. 2018/19 – I.C. “ ” di () (cod. mecc.) dal 22/10/2018 al 30/06/2019 per n. 24 ore settimanali;
2. A.S. 2019/20 – I.C. “ ” di () (cod. mecc.) dal 16/09/2019 al 30/06/2020 per n. 24 ore settimanali;
3. A.S. 2020/21 - I.C. “ ” di () (cod. mecc.) dal 06/10/2020 al 30/06/2021 per n. 24 ore settimanali;



4. A.S. 2021/22 - I.C. " [REDACTED]
01/09/2021 al 30/06/2022 per n. 24 ore settimanali.

Egli allega di aver maturato, nei suddetti periodi, 91,35 giorni di ferie non goduti e di non aver ricevuto la prescritta comunicazione da parte del D.S. circa il fatto che, in mancanza di fruizione, le ferie sarebbero andate perdute.

Chiede, dunque, il pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, pari a € 5.536,73.

Il ricorso è fondato, in applicazione del principio di diritto per cui *“Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.”* (Sez. L - , Ordinanza n. 14268 del 05/05/2022 (Rv. 664850 - 01).

Rimanendo contumace, l'amministrazione non ha provato che il datore di lavoro abbia posto il lavoratore in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.

Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori minimi in ragione della serialità e semplicità della controversia, in relazione alle fasi svolte.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni altra domanda o eccezione:

a) in accoglimento della domanda del ricorrente, accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per 91,35 giorni e, conseguentemente, condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento della relativa somma pari a € 5.536,73;



[REDACTED]

b) condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate [REDACTED] se dovute e come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Si comunichi.

[REDACTED]

Il Giudice

[REDACTED]

